

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1055/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2012

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso "nomenclatura combinata", che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire che il capitolo 20 della nomenclatura combinata comprende le alghe che sono preparate o conservate mediante processi quali la cottura, la tostatura, l'aggiunta di condimenti e l'aggiunta di zucchero, e che sono quindi escluse dalla voce 1212 ("alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate"). Le alghe sono considerate "altre piante" ai sensi della nomenclatura combinata.
- (3) Occorre quindi inserire una nuova nota complementare nel capitolo 20 della nomenclatura combinata per garan-

tire un'interpretazione uniforme in tutto il territorio dell'Unione.

- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 20 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è inserita la seguente nota complementare 9:

"9. Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l'aggiunta di condimenti o l'aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2012

Per la Commissione,
a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.